

Comune di Tonco

Provincia di Asti

Rep. n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI CELLETTA OSSARIO NEL

.....

CIMITERO DI TONCO

L'anno duemilaventiquattro addì 15 del mese di giugno, nella residenza comunale,
con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge a norma dell'art.
1372 del Codice Civile,

TRA

il Comune intestato, codice fiscale 80006380051 rappresentato dalla dott. Francesca
De Stefano nata a Scafati (SA) il 27/06/1991 il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto rappresenta nella
sua qualifica di: segretario comunale reggente

E

Il/La sig.ra..... nato/a a) il domiciliata a in Via
..... codice fiscale nel seguito indicato come concessionario,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Tonco, come sopra rappresentato, in esecuzione delle disposizioni
contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con
deliberazione C.C. n.50/2022), accoglie la domanda presentata in data 12/06/2024
dal concessionario, finalizzata ad ottenere la concessione, per la durata di n. 40
(quaranta) anni, decorrenti da oggi, di n.1(uno). celletta ossario nel cimitero di Tonco;
identificato Celletta ossario n.46 (quarantasei) fila 10 (dieci) Ossario prospetto F.
Con il presente atto concede il celletta ossario alle seguenti norme e condizioni che il
concessionario dichiara di accettare senza riserve.

1) Regolamentazione della concessione.

La concessione si intende fatta, accettata ed operante tra le parti secondo le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, in premessa citato.

2) Caratteristica della concessione.

Il diritto d'uso della celletta ossario consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime di demanio pubblico (art. 824 C.C.), che lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.

3) Titolarità della concessione.

Il diritto d'uso delle cellette ossario concesse è riservato al concessionario e a quelle della sua famiglia, nei modi e termini indicati dal regolamento di polizia mortuaria all'art.45.

Detto diritto non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi.

4) Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente. Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

5) Opere ornamentali.

La realizzazione di opere ornamentali può essere eseguita previa autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie impartite dalle autorità competenti in materia.

Le spese per la realizzazione, come pure la loro successiva manutenzione sono a carico del concessionario.

6) Manutenzione.

I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte il cimitero avuto in concessione, ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

In caso di inadempienza sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e le relative saranno poste a carico del concessionario.

7) Responsabilità.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali, in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

8) Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni.

Le dichiarazioni di rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione possono essere pronunciate nei casi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Nel caso di soppressione del cimitero saranno applicate le disposizioni previste al riguardo dal "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

9) Disposizioni finali.

Per quanto qui non previsto, si intendono applicabili le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria ed ogni altra disposizione normativa vigente.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del concessionario, il quale ha provveduto a versare sul conto corrente di tesoreria comunale intestato al Comune di Tonco la somma di €507,00 (cinquecentosette/00) come risulta dalla ricevuta allegata.

Il presente contratto costituisce quietanza della somma versata.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario

Il Rappresentante del Comune

.....

.....



Timbro